

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

(Provincia di Cuneo)

Registro n.

SCRITTURA PRIVATA

**CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE CROCE
ROSSA ITALIANA Comitato di Busca ONLUS E IL
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO AI SENSI DEL
d.lgs 117/2017**

TRA

Il Comune di Costigliole Saluzzo (n.c.f. 00426640041), rappresentato dal Dott. Dario Mondino domiciliato per la carica in Costigliole Saluzzo via Vittorio Veneto n. 59, Responsabile Servizi amministrativi, autorizzato a stipulare per conto del Comune il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo 267/2000,

E

L'associazione CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Busca ONLUS, con sede in Corso Giuseppe Romita n. 52, BUSCA (CN) rappresentata da _____, domiciliato per la carica in Presidente del Comitato Locale di Busca,

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 56 del d.lgs 117/2017 il Comune di Costigliole Saluzzo e l'Associazione CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Busca ONLUS stipulano la presente convenzione per fornire ai cittadini costigliesi il trasporto a tariffa agevolata dalla propria residenza al luogo del ricovero ospedaliero allo scopo di garantire il ricovero, visite od esami. La prestazione comprende anche il rientro presso la propria residenza al termine del ricovero, visita od esame. Per gli ospiti della Casa di Riposo "Residenza Orchidea" in Costigliole Saluzzo, la convenzione è operativa anche a favore di soggetti non residenti in Costigliole Saluzzo.

Sono inoltre comprese le visite fiscali per l'ottenimento dell'assegno di invalidità.

A fronte del rimborso spese del Comune, come stabilito al successivo art. 4 della presente convenzione, l'Associazione CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Busca ONLUS si impegna a mettere a disposizione i propri automezzi, compresa l'ambulanza, per realizzare i trasporti richiesti.

Art. 2) REQUISITI PER OTTENERE IL SERVIZIO

I requisiti obbligatori per ottenere il servizio di trasporto gratuito sono i seguenti :

a) essere residenti/domiciliati nel Comune di Costigliole Saluzzo ovvero essere ospiti della casa di riposo Residenza Orchidea (anche se non

residenti)

b) essere in possesso della richiesta scritta del competente medico o richiesta anche verbale del servizio ospedaliero competente

c) essere in possesso della dichiarazione ISEE da cui risulti un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a €. 9.000,00

Inoltre, nel rispetto dei suddetti punti a) e b), possono usufruire del servizio di trasporto gratuito i cittadini con problemi di deambulazione e che non abbiano mezzi propri o parenti che possano provvedere, anche temporaneamente.

L'interessato è tenuto a richiedere il trasporto gratuito con congruo anticipo allo scopo di garantire un'adeguata programmazione del servizio. Nel caso di ospiti presso Case di Riposo la richiesta può essere avanzata dalla Direzione delle Case di Riposo stesse.

Tutta la documentazione inerente la richiesta dovrà essere mantenuta per tre anni successivi alla scadenza della presente convenzione per l'esecuzione di eventuali controlli ad opera del Comune.

Art. 3) PRESTAZIONI DI TRASPORTO AGEVOLATO

Le prestazioni di trasporto agevolato oggetto della presente convenzione riguardano i cittadini, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, che necessitino di un trasporto e relativo rientro per ricovero, visita od esami dalla loro residenza agli Ospedali e case di cura in genere in Provincia di Cuneo o fuori Provincia o fuori Regione.

Per trasporto agevolato si intende l'accollo a favore del cittadino richiedente, non dell'intero costo vivo, ma soltanto di una parte dello

stesso, non superiore a 1/2 per i trasporti in Provincia, e a 4/5 per i trasporti fuori Provincia. Il rimborso del restante costo vivo costituirà la spesa a carico del Comune. Complessivamente il Comune non si accollerà più di euro 1.900,00 per anno solare.

E' esclusa dall'agevolazione del servizio qualsiasi altra destinazione nonché tutti i ricoveri urgenti la cui competenza rimane in capo al Servizio 118 e i servizi di competenza dell'ASL.

Su apposita richiesta del Comune, l'assistenza ad attività organizzate o patrocinate dal Comune è dovuta da parte dell'Associazione, a rimborsi economici da concordare di volta in volta assumendo a parametro gli elementi per i restanti servizi.

Tutti i servizi vengono svolti dall'Associazione compatibilmente con la disponibilità di mezzi di trasporto.

Art. 4) SPESE RIMBORSABILI

Il Comune di Costigliole Saluzzo, per le prestazioni di trasporto oggetto della presente convenzione, provvede, ai sensi dell'art. 56 c. 2 del d.lgs 117/2017, al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per un valore massimo annuo di euro 1.900,00 (esente iva ex art. 10 L. 633/72 smi), valore che potrà essere confermato per ognuno degli anni successivi compatibilmente con la disponibilità finanziaria che verrà verificata di anno in anno.

Le spese ammesse a rimborso risultano, in modo non esaustivo, le seguenti:

- spese per il personale dipendente e/o di eventuali incarichi professionali

strettamente inerenti il servizio;

- spese vive documentate sostenute dai volontari e/o personale dipendente (carburante, trasporto mezzi pubblici...);
- oneri relativi alla copertura assicurativa;
- spese per il servizio di assistenza;
- spese ed oneri per la gestione e le attività legate alla sicurezza;
- costi indiretti per la quota parte direttamente imputabili alla attività della presente convenzione;

Il Comune di Costigliole Saluzzo si impegna a versare annualmente, entro il mese di giugno il 30% del valore massimo ed entro il mese di febbraio dell'anno successivo il saldo in base ai servizi effettivamente prestati, e in applicazione delle tariffe vigenti per un ammontare massimo annuale di €. 1.900,00 comprensivo degli oneri assicurativi di cui all'art. 18 del d.lgs 117/2017, che verrà erogato sulla base di un dettagliato e documentato rendiconto del costo effettivamente sostenuto dall'associazione per il trasporto dei cittadini per i servizi di cui alla presente convenzione. Detto costo può essere rendicontato anche in forma di importo a forfait per ogni tratta, onnicomprensivo pro quota dei costi predetti, purchè complessivamente inferiore al costo effettivo, mediante tabulati e prospetti resi sotto esclusiva responsabilità dell'Associazione.

L'Associazione dichiara che la somma concessa a titolo di rimborso non è soggetta all'applicazione del 4% di cui al c. 2 dell'art. 28 del DPR 600/73.

Art. 5) DISPOSIZIONI GENERALI

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, ai

sensi dell'art. 56 c. 4 del Codice, l'Associazione garantisce l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge .

Garantisce la disponibilità di un numero di volontari aderenti e di dipendenti da impiegare nella realizzazione dell'attività adeguato.

L'associazione si impegna inoltre a rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato ed a garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal d.lgs 81/2008.

L'Associazione dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che tutto il personale volontario operante per l'Associazione è regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 "Assicurazioni obbligatorie" del d.lgs 117/2017, con polizza contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6) DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha durata per due anni, con facoltà da parte di uno dei contraenti, di dare disdetta in qualsiasi momento con un preavviso di trenta giorni tramite lettera raccomandata.

Le parti si impegnano ad incontrarsi annualmente per verificare l'andamento della convenzione.

Art. 7) MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni 3 mesi l'Associazione comunicherà il numero dei servizi effettuati e dei chilometri percorsi; annualmente renderà le spese.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento tutti i controlli che riterrà opportuni sull'espletamento del servizio.

Art. 8) SPESE

Tutte le eventuali spese inerenti la presente convenzione (bolli, ecc.) sono a carico del Comune .

Art. 9) CONTENZIOSO

Eventuali controversie vengono devolute alla competenza del Foro di Cuneo.

Art. 10) INFORMATIVA

Il Presidente dell'Associazione, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione e trattamento dei dati personali, dichiara di essere stato informato che i dati contenuti nella presente convenzione, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione stessa e di operare nel rispetto degli obblighi imposti dal regolamento europeo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL COMUNE